



## **COMUNE DI LEINI**

*CITTA' METROPOLITANA DI TORINO*

# **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE PER LE INTITOLAZIONI COMMÉMORATIVE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 16/03/2021

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Pubblicato all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

Divenuto esecutivo ed entrato in vigore il \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità .....	pag. 3
Art. 2 - Composizione della Commissione .....	pag. 3
Art. 3 - Nomina, designazione, incompatibilità e obbligo di astensione dei componenti della Commissione .....	pag. 3
Art. 4 - Competenze della Commissione .....	pag. 4
Art. 5 - Funzionamento della Commissione .....	pag. 5
Art. 6 - Criteri di intitolazione .....	pag. 6
Art. 7 - Istruzione procedimento e decisione .....	pag. 6
Art. 8 - Provvedimenti conseguenti la variazione di denominazione .....	pag. 6
Art. 9 - Responsabile del procedimento e provvedimenti consequenziali .....	pag. 6
Art. 10 - Disposizioni finali .....	pag. 7

## **Art. 1 – Oggetto e finalità**

- a) E' istituita la Commissione consiliare permanente per le intitolazioni commemorative (di seguito "Commissione"), ai sensi dell'art. 8 e seguenti del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Leini.
- b) Scopo della Commissione sarà quello di sottoporre al Consiglio Comunale proposte di denominazioni di luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge in materia e del presente Regolamento.
- c) La Commissione è costituita con deliberazione di Consiglio Comunale e dura in carica per l'intero mandato dell'Amministrazione.
- d) La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Leini.

## **Art. 2 - Composizione della Commissione**

- a) La Commissione si compone di un numero di membri pari al numero dei gruppi consiliari che abbiano designato un loro rappresentante a farne parte, nominati dal Consiglio con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
- b) Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte dal dipendente comunale designato dal Responsabile del servizio, con le modalità e le incombenze espressamente previste dall'articolo 12 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- c) Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, i membri della Giunta comunale ed i Funzionari dei Settori che hanno competenza nelle materie trattate.
- d) Per l'esame di specifici argomenti la Commissione, tramite il Presidente, può invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati e/o espressioni rappresentative della comunità locale.
- e) Le sedute della Commissione sono pubbliche.

## **Art. 3 - Nomina, designazione, incompatibilità e obbligo di astensione dei componenti della Commissione**

- a) La nomina e la surroga dei componenti della Commissione viene effettuata dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 8, commi 3 e 4 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- b) Il Presidente della Commissione ed il Vice presidente sono eletti dalla Commissione, nel proprio seno con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti.

- c) L'elezione del Presidente e del Vicepresidente avviene nella prima riunione della Commissione, che viene convocata dal Sindaco, e tenuta entro venti giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
- d) In caso di assenza del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente.
- e) Le nomine del Presidente e del Vice Presidente sono comunicate al Sindaco.
- f) I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.
- g) I componenti della Commissione sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente del Consiglio le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.
- h) I membri della Commissione devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri, del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

#### **Art. 4 - Competenze della Commissione**

- a) La Commissione è chiamata a proporre iniziative sulle seguenti materie:
  - denominazione di spazi aperti al pubblico;
  - sostituzione di toponimi già esistenti;
  - intitolazione di edifici pubblici e monumenti (ad eccezione delle Chiese e dei Cimiteri) e apposizioni di lapidi in luoghi aperti al pubblico. Per l'intitolazione di edifici scolastici sono fatte salve le disposizioni specifiche in materia.
- b) Le proposte di intitolazione formulate dalla Commissione, devono essere seguite da un'attività istruttoria in merito alla personalità, all'evento e alle motivazioni che supportano la proposta stessa.
- c) Le proposte di intitolazione possono essere avanzate anche dal Sindaco, dalla Giunta comunale, da ciascun consigliere comunale e/o da cittadini singoli o associati, ed in tal caso, dovranno essere corredate da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta e ne individui chiaramente l'oggetto.
- d) Le proposte di intitolazione presentate da Consiglieri comunali, in forma diversa dalla mozione, prima di essere sottoposte alla deliberazione consiliare, sono esaminate dalla Commissione, la quale conduce un'attività istruttoria in merito alle motivazioni che supportano la proposta stessa.

- e) La Commissione può proporre alla Giunta comunale di richiedere l'autorizzazione prevista dalla Legge n.1188 del 23/6/1927, per l'intitolazione a personalità per le quali non è ancora decorso il termine decennale dalla morte, prescritto dalla stessa legge.

#### **Art. 5 – Funzionamento della Commissione**

- a) Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e degli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
- b) Le convocazioni della Commissione avranno luogo con avviso scritto a mezzo PEC o posta elettronica, da recapitare almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- c) La convocazione è effettuata dal Presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei consiglieri assegnati. La riunione è tenuta entro dieci (10) giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
- d) Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
- e) La riunione della Commissione è valida, in prima seduta, quando siano presenti i gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica. In seconda convocazione per la validità della seduta è sufficiente la presenza di gruppi consiliari che rappresentano almeno un terzo (1/3) dei consiglieri in carica.
- f) Le proposte della Commissione saranno approvate quando avranno riportato il voto favorevole di metà più uno degli intervenuti.
- g) Le denominazioni proposte, giudicate idonee, ma non attribuite, verranno iscritte in apposito Registro al fine di eventuali successive intitolazioni, anche non seguendo l'ordine cronologico.
- h) Le proposte saranno raccolte in appositi verbali, contenenti l'ordine della discussione, il risultato della votazione e gli eventuali voti espressi. Il Segretario della Commissione dovrà curarne la compilazione e la tenuta, fermo restando gli altri adempimenti di sua competenza. Nei predetti verbali dovrà risultare la presenza di tutti gli intervenuti; i verbali saranno firmati dal Presidente e dal Segretario della Commissione.
- i) Nell'ambito del territorio comunale non può essere attribuita una stessa denominazione ad aree dello stesso tipo, anche se comprese in frazioni diverse.

## **Art. 6 - Criteri di intitolazione**

In fase di formulazione ma anche di esame di una proposta di intitolazione devono essere seguiti i criteri sotto-riportati:

- l'attribuzione di ogni nuovo nome, indicante persona fisica, località geografica, evento storico, realtà socio-culturale o altro, deve garantire sotto ogni aspetto le finalità della disciplina toponomastica e non può essere in nessun caso fondato su ragioni meramente onorifiche, motivi di parte o valori transeunti;
- deve essere garantita la coerenza con il gruppo toponomastico fissato per la zona ove si interviene con nuove denominazioni, salvo il caso in cui risulti opportuno discostarsene motivatamente;
- i nuovi nomi da assegnare devono essere preferibilmente legati alla città e al suo territorio o richiamare personalità ed eventi di rilevanza nazionale e internazionale tali da rappresentare valori ampiamente condivisi;
- nella scelta delle personalità sono da privilegiare quelle cittadine e quei cittadini leinicesi che sul territorio comunale e fuori da esso si siano particolarmente distinti in diversi ambiti e settori di attività: culturale, sociale, civile, del volontariato e sportivo.

## **Art. 7 - Istruzione procedimento e decisione**

La Commissione, che si riserva di ascoltare persone che ritiene pertinenti alla proposta di intitolazione, compresi eventuali eredi superstiti, istruisce la pratica sulla base della documentazione presentata dal/dai promotore/i e riferisce al Consiglio Comunale, redigendo una relazione inviata al Presidente del Consiglio, che diventa proposta di deliberazione e verrà, da questi, iscritta nell'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile.

La deliberazione di Consiglio Comunale rappresenta indirizzo operativo per la Giunta Comunale, organo preposto all'adozione dell'atto.

## **Art. 8 - Provvedimenti conseguenti la variazione di denominazione**

Nel caso di variazioni dei toponimi, l'ufficio/gli uffici, una volta esecutiva la relativa deliberazione della Giunta Comunale, informa/no i cittadini ed eventualmente i titolari delle attività economiche interessate/i, ovvero altre PP.AA., dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso.

## **Art. 9 - Responsabile del procedimento e provvedimenti consequenziali**

- a) Il responsabile del procedimento è il responsabile dell'Ufficio Anagrafe. Egli cura l'istruttoria ed ogni altro adempimento inerente il procedimento, compresa la convocazione, la segreteria e l'invio degli atti alla Giunta comunale.
- b) E' responsabile del rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di toponomastica, dalla legge 7/8/1990 n. 241 e dal presente regolamento.

In presenza di mutazioni di denominazioni, provvederà a rendere noto ai residenti nell'area di circolazione interessata l'avvenuto cambiamento ed a munire gli stessi di apposito documento da cui risulti che la variazione di residenza è dovuta al cambiamento di toponimo cittadino e non ad un trasferimento effettuato.

- c) Egli comunicherà le eventuali variazioni:
- all'ufficio attività economiche, a sua volta responsabile di procedimento per quanto concerne l'informazione sulla mutazione di denominazione di area di circolazione di attività economiche individuali, commerciali, artigianali ed industriali;
  - all'Area Territorio per quanto concerne la gestione dello Stradario Comunale ed le eventuali modifiche catastali;
  - per via telematica agli Enti collegati (all'INPS per le pensioni, all'anagrafe tributaria);
  - all'ufficio postale, alla locale stazione dei Carabinieri, alla Questura, alla Croce Rossa, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione civile;
  - all'INPS ex INPDAP, all'INAIL ed agli enti previdenziali erogatori di emolumenti economici per i cittadini interessati.

#### **Art.10 - Disposizioni finali**

- a) Le proposte di intitolazione di una via, di una piazza e di uno spazio pubblico, giudicate idonee dalla Commissione, saranno sottoposte all'attenzione del Consiglio Comunale per la validazione dell'intitolazione e l'adozione dell'atto deliberativo di indirizzo. Lo stesso sarà poi sottoposto alla Giunta Comunale per i successivi adempimenti di competenza.
- b) La deliberazione della Giunta Comunale riguardante l'intitolazione di uno spazio pubblico viene trasmessa alla Prefettura territorialmente competente, alla quale compete il rilascio di apposita autorizzazione all'Amministrazione comunale per procedere all'intitolazione in oggetto.
- c) Analogamente spetta alla Prefettura competente anche l'eventuale concessione della deroga prevista per legge di intitolare uno spazio pubblico a persone decedute da meno di dieci anni che abbiano avuto un ruolo particolarmente significativo nell'ambito della comunità di riferimento.
- d) A seguito dell'approvazione della richiesta e terminato l'iter amministrativo necessario per il perfezionamento, si procede allo svolgimento della cerimonia di intitolazione.
- e) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, il rinvio è alla disciplina vigente in materia di toponomastica e di intitolazione di vie, piazze e spazi pubblici.